

Guida relativa alla presentazione dei ricorsi di secondo grado

NORMATIVA

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1981, n. 350** Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
- **Legge 7 gennaio 1976 n. 3** Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale Modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali – G.U. n. 198 del 26 agosto 2005.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137** Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2012)

TIMELINE E BREVIARIO RICORSI

Il ricorso al Consiglio dell'Ordine Nazionale è presentato o notificato dal ricorrente al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

Il ricorso al Consiglio dell'Ordine Nazionale è presentato o notificato nel termine prescritto dall'art. 5 della legge al consiglio dell'ordine competente; se il corrente è il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera. (così ai sensi dell'art. 26 dpr 350/1981; oggi via PEC con pagamento del bollo)

Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta (o PEC), e lo trasmette senza indugio in copia (via PEC) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella circoscrizione dove ha sede l'ordine, se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica (art. 26 DPR 350/1981)

Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

- a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, dalla proclamazione del risultato elettorale;
- b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.
- c) Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso e' accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 26, e successive modificazioni.

Il Ricorso contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.



I consigli di disciplina territoriali restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale (art. 8 c. 6 DPR 137/2012)

Timeline

- 1) Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine territoriale per un periodo non inferiore a **trenta giorni** nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti;
- 2) **nei dieci giorni** successivi (ai 30 giorni) è consentita la proposizione di motivi aggiunti.
- 3) **nei quindici giorni successivi** (ai 30 più 10 giorni) il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al punto precedente, trasmette, (via PEC), al Consiglio dell'Ordine Nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma (invio del ricorso al procuratore della Repubblica o al professionista) e alle proprie conclusioni (ricorso presentato entro i termini, avvenuto pagamento del bollo, sospensione della sentenza), nonché il fascicolo (completo) degli atti con le deduzioni e i documenti (del procedimento disciplinare di primo grado).
- 4) **Entro otto giorni** il consiglio dell'Ordine nazionale, ricevuti dal consiglio dell'ordine territoriale il ricorso e gli atti relativi, comunica al ricorrente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del consiglio dell'ordine (ammissibilità del ricorso ed apertura del procedimento), assegnandogli un termine non inferiore a **trenta giorni** per le sue repliche.
- 5) **Decorsi i 30 gg** il presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale nomina entro i successivi **trenta giorni** il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei **trenta giorni** successivi. Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune. **In tal caso il termine di cui al comma precedente si intende, prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.**

Verbale delle sedute

Il verbale delle sedute del consiglio dell'Ordine nazionale, redatto dal consigliere segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

Decisione del ricorso

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti (art. 48 legge 3/1976).

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine Nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato nonché al Ministero di Giustizia, art. 49 legge 3/1976.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Irricevibilità del ricorso

É **irricevibile** il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Ricorso elettorale

In materia di eleggibilità o di irregolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al Consiglio dell'Ordine Nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52 L. 3_1976, il ricorso al Consiglio dell'Ordine Nazionale ha effetto sospensivo rispetto agli effetti della sanzione di secondo grado

Le decisioni del Consiglio dell'Ordine Nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata nel Regolamento approvato, ricorso alla Corte di Cassazione ex art. 360 n.1 c.p.c.